DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 46

Contravvenzioni alle disposizioni sui censimenti ordinati ai fini dell'organizzazione della Nazione per la guerra. Sanzioni

Le contravvenzioni alle norme emanate per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 11 della legge 8 giugno 1925, n. 969, qualora non siano previste da speciali disposizioni, sono punite con ammenda non inferiore a lire 500.

Versione in vigore dal 27 gennaio 1932, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	VI — Di alcune infrazioni alle disposizioni sull'organizzazione della Nazione per la guerra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-46-contravvenzioni-alle-disposizioni-sui-censimenti-ordinati-ai-fini/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it